

COMUNICAZIONE SULLA NON IMPOSIZIONE E SULLA RIDUZIONE DELLE SANZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 15-BIS, COMMA 1, DELLA LEGGE 10 OTTOBRE 1990, N. 287

Provvedimento n. 31347

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 22 ottobre 2024;

VISTA la direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno;

VISTO il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 185, recante «*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno*»;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante «*Norme per la tutela della concorrenza e del mercato*»;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217, recante «*Regolamento recante norme in materia di procedure istruttorie di competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato*»;

VISTA la Comunicazione sulla non imposizione e sulla riduzione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, come modificata dalla delibera n. 24219 del 31 gennaio 2013, pubblicata nel bollettino n. 11 del 25 marzo 2013 e dalla delibera n. 24506 del 31 luglio 2013, pubblicata nel bollettino n. 35 del 9 settembre 2013;

RITENUTA la necessità di modificare la citata Comunicazione, al fine di aggiornare la relativa disciplina;

RITENUTO, altresì, di procedere ad una pubblica consultazione sullo schema di Comunicazione allegato, al fine di prendere in considerazione le osservazioni dei soggetti interessati, tenuto conto che il rapporto tra consultazione e qualità della regolamentazione è valorizzato anche a livello europeo, in quanto una regolamentazione condivisa consente una migliore applicazione delle norme;

RITENUTO che la procedura di consultazione pubblica dovrà concludersi entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente delibera sul sito istituzionale dell'Autorità, termine entro il quale i soggetti interessati potranno far pervenire eventuali osservazioni;

DELIBERA

di procedere ad una pubblica consultazione sullo schema di «*Comunicazione sulla non imposizione e sulla riduzione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 15-bis, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287*», il cui testo allegato è parte integrante del presente provvedimento.

Il presente provvedimento e la relativa Comunicazione saranno pubblicati sul sito internet dell'Autorità.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

Comunicazione sulla non imposizione e sulla riduzione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 15-bis, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287

NUOVA COMUNICAZIONE SULLA NON IMPOSIZIONE E SULLA RIDUZIONE DELLE SANZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 15-BIS, COMMA 1, DELLA LEGGE 10 OTTOBRE 1990, n. 287

I. Introduzione

1. I principi e le linee generali del programma di trattamento favorevole dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ("programma di trattamento favorevole") sono disciplinati dagli articoli da 15-bis a 15-septies e dagli articoli 31-ter e quater della legge n. 287/1990 (la "legge"), come modificata dal Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 185, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno".
2. La presente comunicazione è adottata ai sensi dell'articolo 15-bis, comma 1, della legge al fine di individuare nel dettaglio le caratteristiche del programma di trattamento favorevole nazionale e le modalità di presentazione e valutazione delle domande di adesione al programma.

II. Ambito di applicazione

3. La presente comunicazione si applica ai cartelli segreti, come definiti dall'articolo 15-bis, comma 2, della legge.
4. La segretezza non è esclusa dal fatto che alcuni aspetti della condotta siano noti al pubblico o a clienti e/o fornitori, essendo sufficiente che siano celati, in particolare, gli elementi che consentono di individuare la piena portata della condotta e/o il fatto che essa costituisca un cartello.
5. La circostanza che un accordo o una pratica concordata fra concorrenti presentino anche elementi verticali non ne esclude la riconducibilità alla nozione di cartello segreto, ai fini dell'applicazione della presente comunicazione.

III. Non imposizione delle sanzioni

6. L'Autorità, secondo quanto previsto dall'articolo 15-bis, comma 3, lett. c), della legge non applica le sanzioni previste all'articolo 15, comma 1-bis, della legge, per la violazione dell'articolo 2 della legge e/o dell'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea ("TFUE"), all'impresa che, per prima, riveli la sua partecipazione a un cartello segreto e fornisca all'Autorità gli elementi probatori che:

- 1) nel momento in cui l'Autorità riceve la domanda, consentono a quest'ultima di effettuare un accertamento ispettivo mirato riguardo al cartello segreto, purché l'Autorità non sia ancora in possesso di elementi

probatori sufficienti per decidere di effettuare tale accertamento ispettivo o non abbia già effettuato detto accertamento ispettivo; o

2) a giudizio dell'Autorità, sono sufficienti a quest'ultima per constatare un'infrazione che ricade nell'ambito del programma di trattamento favorevole, a condizione che l'Autorità non sia ancora in possesso di elementi probatori sufficienti per constatare tale infrazione e che a nessuna impresa sia stata accordata l'immunità ai sensi del numero 1), in relazione a detto cartello segreto.

7. Considerato l'interesse pubblico alla scoperta dei cartelli segreti, e dunque ad incentivare le imprese a presentarsi all'Autorità prima che essa abbia già conoscenza del cartello, l'Autorità ritiene che l'ipotesi *sub 2)* sia soddisfatta solo laddove l'impianto probatorio presentato dall'impresa che richiede l'immunità risulti decisivo ai fini dell'accertamento dell'infrazione. All'impresa che non fornisca prove decisive e che lo richieda può essere comunque accordata una riduzione delle sanzioni se soddisfa i requisiti e risponde a tutte le condizioni di cui all'articolo 15-ter della legge.

8. Come previsto dall'articolo 15-bis, comma 4, della legge, l'immunità non può essere concessa all'impresa che ha esercitato coercizione sulle altre imprese. Tuttavia, all'impresa o alle imprese che hanno esercitato la coercizione può essere accordata una riduzione delle sanzioni se soddisfa i requisiti e risponde a tutte le condizioni di cui all'articolo 15-ter della legge.

IV. Riduzione delle sanzioni

9. Le imprese che rivelano la loro partecipazione ad un cartello segreto e che forniscono all'Autorità i relativi elementi probatori possono beneficiare, ai sensi dell'articolo 15-ter della legge, di una riduzione delle sanzioni applicabili per la violazione dell'articolo 2 della legge e/o dell'articolo 101 del TFUE.

10. A tale scopo, occorre che le evidenze prodotte costituiscano un valore aggiunto significativo al fine di provare un'infrazione che ricade nell'ambito della presente comunicazione, rispetto agli elementi probatori già in possesso dell'Autorità al momento della presentazione della domanda. L'Autorità considererà significativo il valore aggiunto apportato dalle ulteriori evidenze prodotte dal richiedente qualora esse risultino idonee a rafforzare, in ragione della loro natura o del livello di dettaglio, l'impianto probatorio di cui l'Autorità già dispone, contribuendo in misura apprezzabile alla capacità dell'Autorità di fornire la prova dell'infrazione.

11. La riduzione non potrà eccedere il 45% del valore della sanzione che sarebbe stata comminata all'impresa senza il beneficio del trattamento favorevole e terrà conto dell'ordine di arrivo delle domande nel rispetto delle seguenti forcelle:

- tra il 25 e il 45% alla prima impresa;
- non superiore al 25% alla seconda impresa;
- non superiore al 20% alle altre imprese.

12. In linea di principio, l'Autorità nel procedere a tale valutazione considera con particolare favore i documenti risalenti al periodo cui si riferiscono le condotte denunciate, nonché gli elementi probatori che si riferiscono direttamente ai fatti oggetto della domanda di trattamento favorevole.

13. Al fine di determinare la misura adeguata della riduzione della sanzione, l'Autorità prende in considerazione:

a) la tempestività della collaborazione prestata dall'impresa, in relazione sia alla fase cui è giunto il procedimento, sia al grado di collaborazione prestata dalle altre imprese;

b) la valenza probatoria del materiale prodotto.

14. Come previsto all'articolo 15-ter, comma 2, della legge, gli elementi probatori inconfutabili prodotti dall'impresa richiedente ed utilizzati dall'Autorità per provare ulteriori circostanze che determinano l'aumento delle sanzioni altrimenti applicate agli altri partecipanti al cartello non sono considerati ai fini del calcolo della sanzione da irrogare all'impresa che li ha prodotti (immunità parziale).

V. Condizioni generali per l'applicazione del trattamento favorevole

15. Perché un'impresa possa beneficiare della non imposizione o della riduzione della sanzione devono essere altresì soddisfatte tutte le condizioni previste all'articolo 15-quater della legge.

16. In particolare, il richiedente deve:

“a) aver posto fine alla sua partecipazione al presunto cartello segreto al più tardi immediatamente dopo aver presentato la domanda legata a un programma di trattamento favorevole, tranne per quanto, a giudizio dell'Autorità, sia ragionevolmente necessario per preservare l'integrità della sua indagine;

b) cooperare in modo genuino, integralmente, su base continuativa e sollecitamente con l'Autorità dal momento in cui presenta la domanda fino a quando l'Autorità non ha chiuso il procedimento istruttorio nei confronti di tutte le parti oggetto dell'indagine adottando una decisione o ha altrimenti chiuso il procedimento istruttorio”.

La cooperazione citata implica che il richiedente debba:

“1) fornire prontamente all'Autorità tutte le pertinenti informazioni ed elementi probatori riguardanti il presunto cartello segreto di cui il richiedente venga in possesso o a cui possa accedere, in particolare:

1.1. la denominazione e l'indirizzo del richiedente;

1.2. la denominazione di tutte le altre imprese che partecipano o hanno partecipato al presunto cartello segreto;

1.3. una descrizione dettagliata del presunto cartello segreto, inclusi i prodotti che ne formano l'oggetto, l'ambito geografico, la durata e la natura della condotta del presunto cartello segreto;

1.4. informazioni su precedenti domande di trattamento favorevole presentate a qualsiasi altra autorità garante della concorrenza in relazione al presunto cartello segreto, ovvero informazioni su possibili domande future;

2) restare a disposizione dell'Autorità per rispondere a qualsiasi richiesta che possa contribuire a stabilire i fatti;

3) mettere a disposizione per audizioni di fronte all'Autorità i direttori, gli amministratori e gli altri membri del personale e compiere ragionevoli sforzi per fare altrettanto con gli ex direttori, amministratori e altri membri del personale;

4) non distruggere, falsificare o celare informazioni o elementi probatori pertinenti; e

5) non rivelare di aver presentato la domanda di trattamento favorevole né rendere nota alcuna parte del suo contenuto prima che nel procedimento istruttorio l'Autorità abbia inviato la comunicazione delle risultanze istruttorie, a meno che non sia stato convenuto altrimenti”.

17. Si considera rientrante nella cooperazione di cui al punto b) dell'articolo 15-*quater* della legge anche l'obbligo per il richiedente di fornire i nomi e le funzioni delle persone che, a conoscenza dell'impresa, svolgono o abbiano svolto un ruolo nel cartello, compresi i nomi dei suoi dipendenti e agenti. Secondo quanto previsto all'articolo 15-*quater*, comma 1, lettera c), della legge, il richiedente, "nel periodo in cui prevede di presentare una domanda di trattamento favorevole all'Autorità, non deve:

1) aver distrutto, falsificato o celato elementi probatori pertinenti riguardanti il presunto cartello segreto; o

2) aver rivelato di voler presentare la domanda né aver reso nota nessuna parte del suo contenuto, a eccezione di altre autorità garanti della concorrenza dell'Unione europea e di Paesi terzi".

18. Il beneficio del trattamento favorevole non viene meno qualora l'impresa provi che è stato impossibile impedire la distruzione, la falsificazione o l'occultamento di elementi probatori pertinenti.

VI. Presentazione della domanda di trattamento favorevole

a) Regole comuni

19. L'impresa che intenda beneficiare della non imposizione o della riduzione delle sanzioni deve presentare all'Autorità una domanda, corredata dalle dichiarazioni e dai documenti rilevanti. L'Autorità rilascia, su richiesta dell'impresa, una ricevuta che conferma la data e l'ora di ricezione. Le domande di accesso al trattamento favorevole in relazione ad un medesimo cartello sono valutate dall'Autorità nell'ordine in cui esse pervengono.

20. Prima della presentazione di una domanda, al fine di ottenere delucidazioni sul programma di trattamento favorevole di trattamento favorevole, l'impresa o un suo consulente può contattare, anche in forma anonima, la Direzione Cartelli, Leniency e Whistleblowing dell'Autorità al seguente numero di telefono: xxxxxx o al seguente indirizzo email: clemenza@agcm.it.

21. Le dichiarazioni legate ad un programma di clemenza, come specificato all'articolo 15-*quinqües* della legge, devono essere presentate in lingua italiana. Tuttavia, solo in casi di comprovata necessità e su richiesta motivata dell'impresa, può essere consentita la presentazione della dichiarazione in un'altra lingua.

b) Modalità di presentazione

22. La domanda di non imposizione o di riduzione della sanzione può essere presentata in forma scritta o orale. La domanda in forma scritta e i documenti ad essa allegati possono essere consegnati a mano presso la sede dell'Autorità oppure inviati a mezzo posta, per e-mail (clemenza@agcm.it).

L'Autorità si riserva di individuare ulteriori modalità di presentazione che consentano ai richiedenti di non acquisire il possesso, custodia o controllo delle dichiarazioni prestate, di cui verrà data notizia attraverso il proprio sito internet.

23. In caso di pluralità di domande di clemenza, la collocazione di ciascuna domanda nell'ordine di arrivo è determinata nel seguente modo:

- per una domanda consegnata presso la sede dell'Autorità, dalla data e dall'ora della ricevuta rilasciata al momento della consegna;

- per una domanda inviata tramite posta, dalla data e dall'ora di ricezione da parte dell'Autorità;
- per una domanda in forma orale dalla data e dall'ora della presentazione della domanda orale, come attestata da apposito verbale redatto dai funzionari che ricevono la domanda.

24. In caso di presentazione in forma orale, la società deve contattare telefonicamente gli Uffici della Direzione Cartelli Leniency e Whistleblowing, al seguente numero di telefono: xxxxxx, al fine di fissare un appuntamento presso la sede dell'Autorità. In caso di pluralità di richieste, gli appuntamenti sono assegnati nell'ordine cronologico di arrivo delle richieste di appuntamento, in relazione a ciascuna delle quali viene redatto specifico verbale che indica data e ora di ricezione della richiesta.

25. In caso di presentazione della domanda in forma orale, le dichiarazioni dei rappresentanti dell'impresa vengono registrate su idoneo supporto e trascritte presso gli uffici dell'Autorità. Una dichiarazione in forma orale non esenta l'impresa richiedente dalla produzione degli elementi di prova documentale in suo possesso riguardanti il cartello.

26. Un'impresa che manifesti l'intenzione di presentare una domanda di trattamento favorevole mentre sono in corso attività ispettive può informarne i funzionari presenti all'ispezione al fine di ottenere un appuntamento per presentare la domanda (in forma scritta o orale). I funzionari redigono apposito verbale che attesta la data e l'ora della richiesta di appuntamento. In ogni caso l'appuntamento sarà fissato al termine degli accertamenti ispettivi. Se nel corso degli accertamenti ispettivi sono presentate più richieste di trattamento favorevole, gli appuntamenti vengono fissati in ordine cronologico, al fine di garantire che le richieste vengano evase nell'ordine in cui sono state ricevute.

c) Valutazione della domanda volta ad ottenere la non imposizione delle sanzioni

27. Qualora l'Autorità constati l'insussistenza dei requisiti per la non imposizione delle sanzioni di cui all'articolo 15-bis, comma 3, della legge, rigetta la relativa domanda e ne informa l'impresa. In tal caso, l'impresa può richiedere che l'Autorità consideri la propria domanda ai fini di una riduzione della sanzione, ai sensi dell'articolo 15-ter della legge, oppure può ritirare gli elementi di prova trasmessi ai fini della presentazione della propria domanda.

28. L'Autorità, verificata la sussistenza dei requisiti per la non imposizione delle sanzioni di cui all'articolo 15-bis, comma 3, della legge, accoglie la domanda con decisione condizionata al rispetto delle condizioni per la concessione del beneficio di cui all'articolo citato. L'impresa viene informata per iscritto della decisione dagli Uffici competenti, salvo che non abbia espressamente rinunciato a ricevere tale comunicazione.

29. Qualora l'Autorità, dopo aver accolto la domanda con decisione condizionata, verifichi che le condizioni per la concessione del beneficio di cui alla legge non sono soddisfatte, ne informa l'impresa senza ritardo. L'inottemperanza alle condizioni per l'applicazione del trattamento favorevole di cui all'articolo 15-bis, comma 4, e 15-quater della legge comporta l'esclusione dell'impresa da ogni beneficio disciplinato dalla legge e dalla presente comunicazione in relazione all'intesa in questione. La documentazione fino a quel momento prodotta dall'impresa rimane acquisita agli atti dell'Autorità.

30. Qualora risultino rispettate le condizioni di cui all'articolo 15-*bis*, comma 4, e 15-*quater* della legge, il provvedimento finale di cui all'articolo 14, comma 9, del D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217 (o successive modificazioni), conferma la concessione del beneficio della non imposizione delle sanzioni.

d) Valutazione della domanda volta ad ottenere la riduzione delle sanzioni

31. L'Autorità comunica all'impresa istante l'esito delle proprie valutazioni con riferimento a tale domanda. Qualora l'Autorità constati l'insussistenza dei requisiti per la riduzione delle sanzioni di cui all'articolo 15-*ter* della legge, l'impresa può ritirare gli elementi di prova trasmessi ai fini della presentazione della propria domanda.

32. L'Autorità, verificata la sussistenza dei requisiti per la riduzione delle sanzioni di cui all'articolo 15-*ter* della legge, accoglie la domanda senza indicare la misura di riduzione delle sanzioni. L'accoglimento della domanda è in ogni caso subordinato al rispetto di tutte le condizioni per la concessione del beneficio della riduzione delle sanzioni di cui all'articolo 15-*quater* della legge. Qualora successivamente l'Autorità verifichi che tali condizioni non risultano soddisfatte, ne informa l'impresa senza ritardo. L'inottemperanza alle condizioni per l'applicazione del trattamento favorevole di cui all'articolo 15-*quater* della legge comporta l'esclusione dell'impresa da ogni beneficio disciplinato dalla legge e dalla presente comunicazione in relazione all'intesa in questione e la documentazione fino a quel momento prodotta dall'impresa rimane acquisita agli atti dell'Autorità.

33. La decisione in ordine alla misura della riduzione delle sanzioni viene assunta con il provvedimento finale di cui all'articolo 14, comma 9, del D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217 (o successive modificazioni).

VII. Richiesta di un numero d'ordine

34. Con istanza adeguatamente motivata le imprese che intendono chiedere la non applicazione delle sanzioni possono richiedere all'Autorità un termine per il perfezionamento della domanda di trattamento favorevole, al fine di raccogliere le informazioni e gli elementi probatori necessari per raggiungere la soglia probatoria pertinente ai fini dell'immunità dalle sanzioni, ricevendo un numero d'ordine secondo quanto stabilito all'articolo 15-*sexies* della legge.

35. Il richiedente deve in ogni caso produrre, ove disponibili, le informazioni di cui all'articolo 15-*sexies*, comma 2 della legge. L'Autorità decide discrezionalmente se accogliere la domanda. A tal fine, essa può considerare la congruità e la solidità del corredo probatorio della richiesta, il grado di dettaglio nella descrizione della condotta illecita e del coinvolgimento dell'impresa richiedente, nonché la probabilità che nel lasso di tempo concesso per il perfezionamento della domanda l'impresa sia effettivamente in grado di raggiungere la soglia probatoria per la concessione del beneficio dell'immunità dalle sanzioni.

36. Se la domanda viene perfezionata nel termine stabilito dall'Autorità, essa si considera pervenuta nella sua interezza alla data della richiesta iniziale. Diversamente, decorso infruttuosamente tale termine, gli elementi prodotti dall'impresa contestualmente alla richiesta di fissazione del termine rimangono acquisiti agli atti dell'Autorità e, su istanza dell'impresa richiedente, purché ne sussistano le condizioni, potranno essere valutati ai sensi dell'articolo 15-*ter* della legge, ossia ai fini di una riduzione della sanzione.

VIII. Domanda redatta in forma semplificata

37. Ai sensi dell'articolo 15-*septies* della legge, l'impresa che ha chiesto alla Commissione europea il trattamento favorevole in relazione a un cartello segreto che ricade nell'ambito dell'articolo 101 TFUE può presentare all'Autorità una domanda di non applicazione o di riduzione della sanzione in forma semplificata in relazione al medesimo cartello a condizione che la domanda riguardi più di tre Paesi membri come territori interessati. In ogni caso, resta impregiudicato il diritto del richiedente di presentare volontariamente una domanda completa all'Autorità in qualsiasi momento.

38. L'Autorità informa il richiedente della disponibilità in linea teorica del beneficio nel caso in cui non abbia già ricevuto una domanda semplificata o completa da altri partecipanti al medesimo cartello e ritenga che i requisiti di cui all'articolo 15-*septies*, comma 2, della legge siano soddisfatti.

39. Al fine di assicurare l'allineamento delle domande presentate, il richiedente aggiorna tempestivamente l'Autorità sugli sviluppi della domanda di trattamento favorevole presentata alla Commissione europea, nonché sulle eventuali integrazioni idonee a modificarne l'ambito, in particolare, con riguardo alla natura, alla durata al perimetro e al profilo soggettivo del cartello, provvedendo ad integrare tempestivamente e nel medesimo senso la domanda semplificata.

40. Qualora l'Autorità intenda richiedere la presentazione di una domanda completa, indica al richiedente un termine ragionevole per la presentazione di tale domanda, nonché delle informazioni e degli elementi probatori corrispondenti. Se il richiedente presenta la domanda completa entro il periodo specificato dall'Autorità, la domanda completa è considerata come presentata all'ora della domanda semplificata, a condizione che la domanda semplificata riguardi lo stesso o gli stessi prodotti e il territorio o i territori interessati e abbia la stessa durata del presunto cartello segreto di cui alla domanda di trattamento favorevole presentata alla Commissione europea, eventualmente aggiornata.

41. A seguito della richiesta di presentazione della domanda completa, si applicano i paragrafi 22-33 della presente comunicazione.

IX. Accesso

42. L'accesso alle dichiarazioni legate al programma di trattamento favorevole è concesso soltanto ai partecipanti al cartello che siano destinatari della comunicazione delle risultanze istruttorie di cui all'articolo 14 del D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217 (o successive modificazioni), a seguito dell'invio della stessa, unicamente ai fini dell'esercizio dei loro diritti di difesa. Il diritto di accesso si esercita senza estrazione di copia né possibilità di riproduzione, anche digitale, delle dichiarazioni.

Nel corso del procedimento istruttorio, ai soggetti terzi, anche se intervenuti nel procedimento, non è accordato l'accesso né alle dichiarazioni confessorie, né alla documentazione allegata.

X. Disposizioni finali e transitorie

43. La presente Comunicazione sostituisce la precedente *Comunicazione sulla non imposizione e sulla riduzione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287* (come modificata dalla delibera n. 24219

del 31 gennaio 2013, pubblicata nel bollettino n. 11 del 25 marzo 2013 e dalla delibera n. 24506 del 31 luglio 2013, pubblicata nel bollettino n. 35 del 9 settembre 2013).

44. Essa si applica ai procedimenti avviati, ai sensi dell'articolo 14 della legge, successivamente alla sua pubblicazione.